



**CITTÀ DI  
SANT'AGATA DE'GOTI**  
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

---

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

*Informazioni utili per i Concittadini all'estero*

*a cura dell' Ufficio Elettorale – Passaporti  
Anagrafe – Stato Civile - Autentiche*

*AIRE*

*Passaporti*

*Stato civile e divorzi*

*Cittadinanza*

*Italiani nel mondo*

*Ricerca connazionali*

*Servizi consolari*



1861 > 2011 > >

150° anniversario Unità d'Italia

# AIRE

## L'Anagrafica degli Italiani Residenti all'Estero

Ogni Comune italiano tiene un registro aggiornato dei suoi cittadini che risiedono all'estero (**AIRE**), così come ogni **Consolato** tiene uno schedario che cittadini che risiedono nella propria circoscrizione consolare (**Anagrafe Consolare**). Il Consolato svolge per il cittadino che risiede all'estero quelle funzioni che il Comune svolge per chi risiede in territorio metropolitano.

A norma della Legge 470 del 27 ottobre 1988 i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria **residenza** per un periodo superiore a 12 mesi devono darne comunicazione al Comune di ultima residenza prima della partenza o entro 90 gg. dall'arrivo al Consolato competente territorialmente.

Detta dichiarazione deve essere resa presso il **Consolato Generale d'Italia** per la circoscrizione competente fornendo:

- Passaporto italiano valido,
- Titolo legale di residenza (visto o certificato di naturalizzazione se doppio cittadino),
- prova della residenza (patente di guida, bollette di utenze).

La dichiarazione deve specificare l'ultimo Comune di residenza in Italia e i familiari conviventi con il dichiarante.

Il visto turistico rilasciato per un tempo limitato non consente di stabilire la residenza o lavorare all'estero. Pertanto tale visto non è di per sé valido ai fini dell'iscrizione all'AIRE.

Il cittadino residente all'estero deve, analogamente a quanto avviene in Italia, comunicare all'ufficiale di **Anagrafe del Consolato** i seguenti cambiamenti ogni qualvolta essi si verificano:

- cambio di indirizzo
- variazione di stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza)
- nascita di figli, adozioni

Una volta registrati, i cittadini italiani residenti possono usufruire di tutti i servizi consolari. Possono in particolare richiedere, tra l'altro:

- atti di cittadinanza,
- certificati di residenza,
- stato di famiglia,
- atti relativi alla leva militare,
- rinnovo e rilascio del passaporto,
- certificato doganale per il rimpatrio,
- autentica di firme.

## **Risposta a domande frequenti (FAQ):**

### ***Cos'è l'AIRE?***

L'AIRE, istituita nel 1988, è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' parte integrante dell'anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

### **E' importante iscriversi all'AIRE?**

E' molto importante. L'AIRE consente allo Stato italiano di:

- garantire e facilitare l'esercizio dei diritti politici (il voto politico, il voto e le candidature per gli organismi rappresentativi);
- programmare in modo più razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunità degli italiani residenti all'estero;
- erogare i servizi amministrativi e gli interventi di assistenza previsti per i cittadini italiani residenti all'estero.

### **Chi deve iscriversi all'AIRE?**

Si devono iscrivere:

- i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero;
- le persone nate all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita;
- le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all'estero.

### **Chi NON deve iscriversi all'AIRE?**

Non si devono iscrivere:

- i cittadini che si recano all'estero temporaneamente o stagionalmente per una durata non superiore ai dodici mesi.

### **Come si aggiorna l'AIRE?**

L'aggiornamento dipende da ognuno di noi. Ogni cittadino italiano residente all'estero deve comunicare al competente Ufficio Consolare:

- il trasferimento della residenza o dell'abitazione;
- le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, nascite, ecc.);
- il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio;
- ogni altra modifica anagrafica.

Inoltre i cittadini italiani sono tenuti ad avvertire il Consolato quando rientrano definitivamente in Italia, quando si verifica un decesso in famiglia, quando perdono la cittadinanza italiana.

### **Come iscriversi all'AIRE?**

Iscriversi all'AIRE è semplicissimo. Basta recarsi presso l'Ufficio Consolare competente e fornire le notizie anagrafiche indicate in un modulo che sarà compilato dal funzionario incaricato. L'Ufficio consolare invierà quindi il modulo al Comune italiano nel quale avverrà l'iscrizione. I cittadini possono anche iscriversi direttamente all'AIRE del proprio Comune italiano al momento di trasferire all'estero la propria residenza.

# PASSAPORTI

- **COME FARE PER OTTENERE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO**
- **CHE COSA E' UN PASSAPORTO**
- **CHE COSA E' UN PASSAPORTO BIOMETRICO**
- **PROCEDURA PER L'EMISSIONE DEL PASSAPORTO**
- **VALIDITA' DEI PASSAPORTI**
- **LA MARCA DA BOLLO**
- **MINORENNI**
- **FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO**
- **FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (Per i non residenti all'estero)**
- **FOTO PER PASSAPORTI**
- **ALTRE INFORMAZIONI: Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America**
- **Minori che viaggiano non accompagnati dai genitori.**

## COME FARE PER OTTENERE IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Il Consolato Generale d'Italia dello Stato in cui si risiede emette passaporti elettronici (biometrici) conformi alle norme internazionali ICAO.

Per il rilascio del passaporto i cittadini italiani residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato di appartenenza con la seguente documentazione:

- **Formulario di richiesta del passaporto**, compilato e firmato dall'interessato;
- **Passaporto scaduto**;
- in caso di presenza di figli minori, **ASSENSO dell'altro genitore** (se il genitore è un cittadino di un Paese dell'Unione europea, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido - la fotocopia deve contenere i dati anagrafici e la firma del titolare. Per tutti gli altri Paesi è richiesta la presenza dell'altro genitore);
- **2 Foto recenti** (uguali, su sfondo bianco, frontali, a colori e bocca chiusa);
- **permesso di soggiorno**, o un certificato comprovante l'effettivo domicilio nella Circoscrizione di appartenenza, o la carta di identità rilasciata dallo Stato in cui si risiede.

Perché un italiano residente all'estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all'A.I.R.E. di un Comune italiano.

L'emissione del passaporto ha un **costo complessivo di Euro 82,79**; tale somma deve essere **pagata nella moneta dello Stato in cui si risiede**.

Per il rilascio dei passaporti **puo' essere necessario** agendare un appuntamento in Consolato. **Con la normativa vigente in materia è necessaria la presenza del richiedente, anche se è minore ma che abbia compiuto il 12° anno di età, per la rilevazione delle impronte digitali.**

**Il trattamento dei dati relativi all'acquisizione e alla verifica delle impronte digitali è regolato dall'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.**

## **CHE COS'È IL PASSAPORTO**

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento. Il suo rilascio è di competenza dell'Ufficio Passaporti della Circonscrizione Consolare in cui il cittadino italiano è residente. Per risiedere e viaggiare nei Paesi dell'Unione Europea è peraltro sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio, rilasciata dal Comune di iscrizione AIRE in Italia e/o dal Consolato di competenza.

E' tuttavia sempre consigliabile avere un passaporto oltre a una carta d'identità valida.

## **CHE COS'È UN PASSAPORTO BIOMETRICO**

La biometria consiste in un insieme di tecniche volte al riconoscimento di una persona basandosi sulla "decodifica" delle sue caratteristiche morfologiche (essenzialmente: impronta digitale, morfologia facciale, struttura dell'iride, geometria palmare, impronta vocale).

Tali tecniche assicurano un facile e inequivocabile accertamento della identità di una persona, consentendo livelli di sicurezza non raffrontabili con quelli di codici di identificazione personale o con ogni altra prova di identità attualmente in uso (password, chiavi, token).

## **PROCEDURA PER L'EMISSIONE DEL PASSAPORTO**

La procedura per il rilascio del passaporto è diversa a seconda che il richiedente risiede stabilmente o meno nel Paese in cui si trova.

Se il richiedente risiede stabilmente, il Consolato richiederà l'autorizzazione all'emissione all'Ufficio italiano che per ultimo ha rilasciato o rinnovato il passaporto (Questura, o altro Consolato italiano).

Se il richiedente non risiede stabilmente, il Consolato italiano dovrà richiedere all'Ufficio competente di residenza del connazionale l'autorizzazione e la delega al rilascio del passaporto, e non potrà emetterlo finché quell'Ufficio non avrà concesso l'autorizzazione necessaria.

## **VALIDITÀ DEI PASSAPORTI**

Secondo le norme in vigore, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non possono essere rinnovati alla scadenza.

## **LA MARCA DA BOLLO**

Nel primo anno di validità del passaporto la marca da € 40,29 vale 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Per gli anni successivi, la marca sul passaporto deve essere apposta soltanto in caso di utilizzo del documento. (Solo per entrare negli U.S.A. è prevista la regolarità annuale della marca mentre per circolare nei Paesi della U.E. non è prevista).-

## MINORENNI

A partire dal 25 novembre 2009 **tutti i minori devono essere muniti di un passaporto individuale**. Non è possibile quindi iscrivere i minori sul passaporto del genitore (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli). Onde poter aggiornare la fotografia sui passaporti degli aventi diritto, la validità temporale del passaporto per i minori è differenziata in base all'età (**il passaporto vale tre anni per i minori da zero a tre anni; cinque anni per i minori tra tre e diciotto anni**).

Le iscrizioni sui passaporti dei genitori effettuate **prima del 25 novembre 2009** rimangono comunque valide fino alla **scadenza del passaporto** sul quale sono riportate. Per il rilascio del passaporto **il minore deve presentarsi** all'Ufficio passaporti del Consolato con la seguente documentazione, ed **accompagnato da uno dei due genitori**:

- **formulario** firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con **atto di assenso** dell'altro genitore (se il genitore è un cittadino di un Paese dell'Unione europea, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido - la fotocopia deve contenere i dati anagrafici e la firma del titolare. Per tutti gli altri Paesi è richiesta la presenza dell'altro genitore);
- due foto (uguali, su sfondo bianco, frontali, a colori e bocca chiusa) del minore;
- permesso di soggiorno o altro documento giustificativo.

Se il minore è nato nello Stato in cui risiede, perché ottenga il passaporto è necessario presentare al Consolato Generale di appartenenza - ove ciò non sia mai stato fatto prima - il suo atto di nascita, su formulario plurilingue. Se il minore è nato all'estero in un Paese diverso da quello in cui risiede, l'atto di nascita deve essere tradotto e munito di **postilla**.

In caso uno dei genitori si rifiuti di firmare l'atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minore, occorre che il genitore consenziente si presenti all'Ufficio Passaporti del Consolato munito di una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l'altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l'atto di assenso. In tale lettera devono essere indicati l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore non consenziente. Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non sono giustificate, il Consolato Generale, con apposito decreto, può autorizzare d'ufficio il rilascio del passaporto al minore.

### **FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (per gli Italiani Residenti nello Stato)**

Occorre che il cittadino si presenti all'Ufficio Passaporti del Consolato di competenza territoriale con la seguente documentazione:

- denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- documento di riconoscimento valido con fotografia;
- permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione

## **FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (per gli Italiani non Residenti all'Estero)**

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere alla Questura o al Consolato che ha rilasciato il documento smarrito la delega all'emissione di un nuovo libretto, il Consolato Generale rilascia un documento chiamato "Documento di Viaggio" con validità per il solo viaggio di rientro in Italia. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:

- denuncia di furto o smarrimento del passaporto o della carta d'identità effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
- 2 fotografie (uguali, frontali, a colori, con sfondo bianco e bocca chiusa);
- biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata.

## **FOTO PER PASSAPORTI**

Il passaporto elettronico ha caratteristiche particolari ed esigenze molto rigide soprattutto per quanto riguarda la foto del titolare.

Riassumiamo le caratteristiche tecnico-qualitative che deve avere la foto per il passaporto elettronico:

- Deve essere recente (non più di 6 mesi);
- La foto deve essere a colori;
- La persona fotografata deve avere un'espressione neutra e tenere la bocca chiusa
- Gli occhi debbono essere aperti e ben visibili;
- La foto deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme;
- Non deve avere riflessi di flash sul viso, e soprattutto non gli occhi rossi;
- Il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte;
- La messa a fuoco deve essere nitida;
- La foto deve essere fatta guardando direttamente la macchina;
- Grandezza: 35-40 mm.
- La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione;
- Il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo;
- La foto deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo sfondo.

Per coloro che fanno la foto con gli **occhiali da vista**:

- La foto deve mostrare chiaramente gli occhi e non deve avere riflessi del flash sulle lenti (inclinare leggermente il capo);
- Gli occhiali da vista non devono essere "da sole" (lenti non colorate);
- Non si devono portare occhiali con montatura pesante e la montatura non deve coprire nessuna parte degli occhi

Le foto fatte con un copricapo sono accettate soltanto se giustificate da motivi religiosi; in tal caso si devono chiaramente vedere i contorni del viso, dalla base del mento alla fronte insieme ad entrambi i lati della faccia.

## ALTRE INFORMAZIONI

### Il passaporto italiano per entrare negli Stati Uniti d'America

A partire dal 12 gennaio 2009 coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, (VWP - Visa Waiver Program), dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.

La procedura, molto semplice e rapida, è illustrata sul sito dell'Ambasciata U.S.A.

Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti:

- passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006;
- passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo è avvenuto prima di tale data;
- passaporto con foto digitale rilasciato dalle Questure fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:

- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
- possedere un biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.

La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.

Informazioni dettagliate possono essere richieste direttamente all' **Ambasciata degli Stati Uniti dello Stato in cui si risiede.**

#### \* Riferimenti normativi

Legge 21 novembre 1967, n.1185 - Norme sui passaporti (G.U. n. 314 del 18.12.1967)

D.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656 - Norme sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE

D.P.R. 6 agosto 1974, n.649 - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio- (G.U. n. 328 del 16.12.1974).

# Cittadinanza

La **cittadinanza italiana** nel suo complesso è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e relativi regolamenti di applicazione: DPR n. 572 del 12.10.1993 e DPR n. 362 del 18.4.1994. In linea di principio la legge consente il possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana.

La normativa sulla cittadinanza interessa:

- tutti coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
- i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto l'eventuale possesso della cittadinanza;
- gli stranieri che intendono acquistarla.

Queste diverse tipologie sono regolamentate da diversi articoli della legge.

- Il riacquisto della cittadinanza italiana è disciplinato dall' art. 13. In linea generale il riacquisto è subordinato all'esistenza di un legame con l'Italia, che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese;
- Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione. L'Autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all'estero sarà l'Autorità consolare territorialmente competente, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza;
- L'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a seconda delle situazioni, dagli artt. 4, 5 e 9. Nel quadro di riferimento generale, condizioni agevolate sono state previste:
  - per i coniugi di cittadini italiani (art. 5)
  - per i discendenti di ex-cittadini e per gli stranieri nati nel Paese (artt. 4 e 9)

Il principio generale della Legge stabilisce che la cittadinanza italiana è riconosciuta a tutti coloro che sono nati da padre in quel momento in possesso della cittadinanza italiana (ossia da un padre che non aveva ancora rinunciato alla propria cittadinanza italiana al momento della nascita del richiedente). Per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, lo stesso principio si applica anche a coloro che sono nati dopo il 1948 da madre in possesso della cittadinanza italiana.

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana va presentata presso l'ufficio consolare competente per territorio.

Tutti i documenti rilasciati dalle Autorità devono essere in originale, timbrati dall'Ufficio competente per il luogo di nascita e devono avere l'apostilla. **La richiesta di riconoscimento di cittadinanza non potrà essere accettata se i documenti summenzionati contengono errori di qualsiasi tipo (errori di ortografia nei nomi, date di nascita, ecc.).**

Una volta completato l'iter previsto, i documenti verranno trasmessi in Italia da parte del Consolato per la trascrizione. Riceverete conferma del riconoscimento di cittadinanza e l'invito a presentarvi presso il Consolato per richiedere il passaporto.

## **ACQUISTO DI ALTRA CITTADINANZA DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI**

Coloro che hanno acquistato una **cittadinanza straniera** dopo il 16 agosto 1992 e prima del 31 marzo 2001, devono darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza o, se residente all'estero, all'Autorità consolare competente, mediante dichiarazione formale resa di persona o via posta inviando un'apposita dichiarazione, il cui modello verrà fornito dal Consolato Generale. I documenti necessari sono: certificato di naturalizzazione, passaporto italiano o certificato di nascita, passaporto straniero o altro documento di identità. Qualora la dichiarazione fosse presentata oltre i termini, Il Prefetto in Italia può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da Euro 103,29 a Euro 1.032,91.

**Non è richiesta dichiarazione formale per coloro che hanno acquisito la cittadinanza straniera dopo il 31 marzo 2001.**

## **ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO**

Il coniuge straniero di cittadino italiano che desidera acquistare la cittadinanza in base all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, può presentare istanza alla Prefettura competente dopo 6 mesi di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, all'Autorità Consolare competente per il luogo di residenza, dopo 3 anni dal matrimonio.

Primo requisito formale per la presentazione dell'istanza è la trascrizione del matrimonio presso un Comune italiano.

L'Istanza, presentata personalmente dall'interessato all'Autorità Consolare competente, deve essere accompagnata dai seguenti documenti :

### **a cura dell'interessato**

- **passaporto in corso di validità** munito di Visto;
- **atto di nascita** completo di tutte le generalità, compresa paternità e maternità, rilasciato dalle competenti Autorità del Paese di origine e legalizzato secondo quanto richiesto dal locale Consolato Italiano;
- **certificati penali** rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine e degli eventuali altri Paesi in cui dichiara di aver legalmente risieduto;
- **copia dell'estratto del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di residenza in Italia.**

### **a cura del Consolato Generale**

- **certificato di cittadinanza italiana del coniuge;**
- **autocertificazione resa dal coniuge italiano relativa alla residenza, allo stato di famiglia ed al matrimonio, accompagnata da fotocopia del passaporto italiano.**

## **Domande frequenti (FAQ):**

### **Ho sposato un/una cittadino/a italiano/a. Posso acquistare la cittadinanza italiana?**

Se il matrimonio è avvenuto prima del 26 aprile 1983, la moglie straniera acquista automaticamente la **cittadinanza italiana** del marito. Se il matrimonio è avvenuto dopo quella data, la cittadinanza italiana, sia per il marito sia per la moglie stranieri, si può acquistare dopo sei mesi di matrimonio con residenza in Italia oppure dopo tre anni con residenza all'estero. Per ottenerla è necessario presentare una domanda.

### **Sono diventato cittadino di altro stato prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza). Posso riacquistare la cittadinanza italiana?**

Per coloro che sono diventati cittadini di altro stato, i termini per presentare la dichiarazione di riacquisto di cittadinanza in Consolato sono scaduti il 31 dicembre 1997. Tuttavia, è possibile riacquistare la cittadinanza italiana attraverso un periodo di residenza in Italia della durata di un anno o altre modalità per le quali si consiglia di contattare il Consolato.

### **Sono diventato cittadino di altro stato dopo tale data. Ho perduto la cittadinanza italiana?**

No, ma è necessario presentarsi in Consolato per denunciare l'acquisto della cittadinanza straniera entro 90 giorni dalla data di naturalizzazione (pena sanzione comminata dal Prefetto), portando i seguenti documenti: certificato di naturalizzazione in originale, passaporto italiano valido o certificato di nascita e passaporto di stato straniero o altro documento di identità

### **Non sono nato in Italia ma ho un avo italiano. Posso avere la doppia cittadinanza?**

Sì, se l'avo è sempre rimasto cittadino italiano. Se invece fosse diventato cittadino di altro stato è necessario procedere ad una verifica di cittadinanza, per la quale è necessario presentare un'istanza al Consolato.

**Coloro che sono nati prima del 1948 possono avere la cittadinanza italiana per discendenza solo tramite un avo di sesso maschile.**



## Italiani nel mondo

Negli ultimi cento anni, seppur in ondate successive e con dimensioni diverse, l'emigrazione italiana ha interessato tutti i continenti. Ovunque, milioni di coraggiosi e valenti connazionali hanno portato il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, le loro eminenti qualità umane ed intellettuali ed un grande spirito di sacrificio, arricchendo le società ospitanti e contribuendo a diffondere la conoscenza dell'Italia nel Mondo.

Oggi si calcola che 65 milioni di persone di origine italiana risiedono stabilmente fuori dai confini nazionali, un numero pari agli italiani residenti. Sono due Italie a confronto: quella reale e quella "a macchia di leopardo". La prima oggettivamente riconoscibile, l'altra, per certi aspetti, virtuale. Eppure, il crescente processo di globalizzazione rende questa seconda Italia sempre più visibile. E questo fenomeno è appena agli inizi.

E' giunto il momento di approfondire l'intera storia dell'emigrazione italiana, per valutarne pienamente la portata e chiarirne gli aspetti ancora poco conosciuti. Il fine è di onorare la memoria di milioni di cittadini sconosciuti, artefici, consapevoli od inconsapevoli, di imprese indimenticabili nonché di cogliere le prospettive di sviluppo - per l'Italia e per i Paesi di accoglimento - insite nella presenza nel mondo di milioni di individui che continuano sempre più a vedere l'Italia come Paese di origine, con il quale instaurare o rafforzare una collaborazione.

*(Grazie a tutti gli Italiani nel Mondo che hanno contribuito a tenere alto il nome e l'immagine della nostra Italia)*

# Ricerca connazionali

## Ricerche di connazionali all'estero

Sempre piu' frequentemente vengono segnalati casi di cittadini "uomini" che una volta giunti a destinazione, perdono la testa per una o piu' donne e decidono di stabilircisi definitivamente abbandonando la propria famiglia nonche' evadere dai propri impegni in patria. Al fine di rintracciare ed ottenere informazioni valide su familiari scomparsi potete mettervi in contatto con il Ministero degli Affari Esteri.

Sulla base della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati. Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell'interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

In alcuni Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d'America, la locale legge sulla riservatezza non permette di diffondere notizie su persone sul loro territorio. E' pertanto necessario accertarsi caso per caso della legge applicabile.

Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:

- inviando un fax all'Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all'estero e le politiche migratorie del predetto Ministero in Roma ai numeri 06 36918609 - 36918628 ;
- telefonando allo stesso Ministero al numero 06 36 91 29 30 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare;
- inviando un fax al Consolato competente territorialmente.

Qualora non fosse presente in loco una Rappresentanza consolare italiana, il cittadino potrà richiedere tutela consolare presso qualsiasi Rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro dell'Unione Europea. Detta tutela riguarda i casi di decesso, di incidente o malattia grave, di arresto o detenzione, l'assistenza alle vittime di atti di violenza, l'aiuto ed il rimpatrio dei cittadini in difficoltà.

# Servizi consolari

## Servizi per il cittadino italiano all'estero

I servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza.

I Consolati assicurano a tutti i connazionali tutela in caso di violazione dei loro diritti fondamentali e di limitazione o privazione della loro libertà personale. Inoltre assicurano assistenza per i casi di emergenza, per la ricerca di familiari, per le pratiche di successione aperte all'estero e per il rimpatrio delle salme.

### Connazionali residenti all'estero

Fra i servizi erogati ai **residenti nella circoscrizione consolare**, i Consolati curano in particolare:

formazione e trascrizione di atti di stato civile;

- pubblicazioni e celebrazione di matrimoni;
- rilascio e rinnovo di passaporti;
- atti inerenti alla cittadinanza;
- atti inerenti alla leva;

### Atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni;

- certificazioni doganali connesse al rimpatrio;
- atti inerenti al servizio elettorale;
- pratiche pensionistiche ed assistenza sociale;
- sussidi in denaro e contributi per cure mediche per i connazionali indigenti.

### Connazionali "di passaggio"

Nell'interesse, in particolare, dei **connazionali di passaggio**, i Consolati **possono**:

assistere in specifiche situazioni di emergenza individuali o collettive che richiedano interventi a tutela dell'integrità, dell'incolumità e della libertà personale;

- informare su medici, centri di cura, avvocati e traduttori favorevolmente noti, cui rivolgersi in caso di necessità (le relative spese saranno a carico dei connazionali);
- rilasciare a titolo gratuito un documento di viaggio per il solo rientro in Italia, in caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta di identità. Il cittadino deve sporgere denuncia alle locali Autorità di Polizia e presentarne copia all'Ufficio consolare, unitamente a due foto;
- autenticare la traduzione in italiano della denuncia di furto o smarrimento, da allegare alla richiesta di un nuovo documento al Comune italiano;
- in casi particolari, rilasciare o rinnovare il passaporto a cittadini non residenti, a titolo oneroso e previo nulla-osta della competente Questura italiana;

- erogare, soltanto in situazioni di eccezionale necessità ed urgenza, qualora non siano praticabili in tempi brevi trasferimenti valutari privati dall'Italia, prestiti di importo limitato, con obbligo di restituzione all'Erario, essenzialmente finalizzato ad agevolare il rientro in Italia;
- garantire la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi, i tempi previsti ed il loro costo. La tabella delle tariffe consolari è a disposizione del pubblico.

Ad esempio, si indicano qui di seguito alcuni degli atti più frequentemente richiesti ed erogati con rispettive tariffe previste dalla maggior parte dei Consolati:

| ATTI   | TARIFFA   |
|--|-----------|
| Iscrizione all' A.I.R.E.   | Gratuito  |
| Trasmissione di atti per la trascrizione                             | Gratuito  |
| Arruolamento   | Gratuito  |
| Documento di viaggio per il solo rimpatrio                           | Gratuito  |
| Dichiarazione di rimpatrio Gratuito Certificato di esistenza in vita | Gratuito  |
| Pubblicazione di matrimonio  | Pagamento |
| Autentica di firma   | Pagamento |
| Procura speciale   | Pagamento |
| Rilascio o rinnovo del passaporto                                    | Pagamento |

#### I Consolati **non possono** invece:

- rilasciare o rinnovare carte d'identità.
- usare i propri fondi a fini privati.
- concedere i propri uffici per effettuare telefonate, prenotazioni alberghiere o di viaggio, cambi di valuta in favore di privati, servizi di interpretariato.
- intervenire in giudizio per conto del connazionale, né sostenere direttamente spese sanitarie o di rimpatrio delle salme.

In base al Trattato di Maastricht, i cittadini italiani, al pari degli altri cittadini dell'Unione Europea, beneficiano della tutela consolare presso qualsiasi Rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, se nel territorio in cui si trovano non vi è una Rappresentanza italiana.

La tutela riguarda i casi di decesso, di incidente o malattia grave, di arresto o detenzione, l'assistenza alle vittime di atti di violenza, l'aiuto ed il rimpatrio dei cittadini in difficoltà.

Un apposito registro è a disposizione del pubblico, per annotarvi eventuali lamentele, rilievi, osservazioni e suggerimenti sulle modalità di prestazione dei servizi.

Ovviamente, i tempi di disbrigo delle pratiche sono calcolati dal momento in cui l'interessato presenta la documentazione completa e possono essere più lunghi nel caso in cui si debbano acquisire atti o pareri di altri Uffici italiani o locali.

Gli Uffici pongono comunque tutto il loro impegno per concludere i propri procedimenti amministrativi nei tempi più brevi possibili.

***Cordiali saluti a tutti i concittadini nel mondo dall'Amministrazione Comunale e dallo staff dei servizi demografici***